



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000214/08

Roma, 15 settembre 2008

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi S.p.a.

Loro Sedi

Oggetto: - provvedimenti statali interessanti l'organizzazione sportiva:

- 1) *Finanziamento del CONI: Decreto – Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” -*
- 2) *Decreto – Legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, recante “disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini”.*
- 3) *Elenco ISTAT concernente le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

Si desidera fornire, con la presente, una sintetica informativa sui più recenti provvedimenti statali riguardanti l'organizzazione sportiva.

1) DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA”.

E' stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 196/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 195 del 21 agosto 2008, la legge di conversione indicata all'oggetto.

Delle disposizioni recate dal suddetto provvedimento, si ritiene utile qui richiamare le seguenti, distinguendo tra: disposizioni di diretto interesse per lo sport, disposizioni fiscali d'interesse generale e disposizioni concernenti particolari settori.

A) DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER LO SPORT

Risorse economiche in favore del CONI (art. 63, comma 9)

L'articolo 63 del presente provvedimento legislativo, con il comma 9, estende al triennio 2009/2011 l'erogazione di 450 milioni di euro annui disposta in favore del CONI, per il periodo 2005/2008, dall'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Inoltre, in base al comma 2 dell'articolo 63, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, non si applica limitatamente all'anno 2008. Infine, l'articolo 60, comma 10, statuisce che per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

Risorse economiche in favore del CIP (art. 63, comma 9 – bis)

Ai sensi dell'articolo 63, comma 9 – bis, della legge in parola, il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Cinque per mille (art. 63 – bis)

L'articolo 63- bis conferma, anche per l'esercizio finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, la possibilità, per i contribuenti, di destinare una quota del 5 per mille della propria IRPEF in favore di determinate categorie di beneficiari, tra le quali qui particolarmente interessano le associazioni e le fondazioni riconosciute operanti nei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460/1997, compreso il dilettantismo sportivo, nonché le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.

Ciò secondo i criteri e le modalità dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2006, n. 22.

Le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse sono demandate ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' fatto obbligo ai soggetti ammessi al riparto, entro un anno dalla ricezione delle somme di cui sopra, di redigere apposito e separato rendiconto, anche a mezzo di relazione illustrata, per dimostrare la destinazione delle somme loro attribuite.

E' inutile sottolineare che le disposizioni che riconoscono il contributo del 5 per mille in favore delle associazioni sportive dilettantistiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze disciplinante le relative modalità di attuazione e di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, **“nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”.**

Esclusione dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) dalla procedura di soppressione degli enti pubblici (art. 26)

L'articolo 26, comma 1, della legge in oggetto esclude le Federazioni Sportive aventi natura di ente pubblico dalla procedura di soppressione degli enti pubblici non economici originariamente prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e, come tale, può ritenersi applicabile all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), per la quale, peraltro, è in corso il processo di riordino.

La norma in questione dispone, infatti, che gli enti pubblici non economici, con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto – legge 112/2008. Sono esclusi dall'applicazione di tale disposizione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato (in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 31 luglio – si veda il successivo punto n. 3 della presente informativa) in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca, le Autorità portuali e gli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni. Sono, altresì, esclusi dalla procedura di soppressione gli altri enti esplicitamente confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine.

Sono, inoltre, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi della suddetta disposizione.

Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle Missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

L'elenco n. 1, allegato alla legge de qua, indica dettagliatamente le riduzioni finanziarie delle Missioni di spesa concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al triennio 2009 – 2011. Con riguardo alla Missione di spesa "Giovani e sport" (missione contrassegnata dal numero 030), per l'anno 2009 è prevista una riduzione di 132.182 euro, di cui 99.231 predeterminati per legge; per l'anno 2010 una riduzione di 147.337 euro, di cui 112.479 predeterminati per legge; infine, per l'anno 2011, è prevista una riduzione di 111.258 euro, di cui 50.943 predeterminati per legge.

Ulteriori riduzioni di spesa per le amministrazioni pubbliche (art. 61)

Ai sensi dell'art. 61, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (si veda il successivo punto n. 3 della presente informativa), con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nel 2007. A tal fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

Inoltre, in base al comma 2, lettera a), del presente articolo, al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni medesime, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole <<40%>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 30%>>.

Ciò premesso, in virtù del suddetto intervento normativo, il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, risulta essere del seguente tenore:

"Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2009 non potrà essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004".

Inoltre, in base al disposto di cui alla lettera b) del comma 2, nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".*

In virtù del comma 5 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2009, le predette amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. Tale disposizione non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

In base a quanto statuito dal successivo comma 6, poi, le stesse amministrazioni non possono effettuare, sempre a decorrere dall'anno 2009, spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

In fine, le società non quotate a totale partecipazione pubblica, ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni,

mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

B) DISPOSIZIONI FISCALI D'INTERESSE GENERALE

Start up (art. 3)

Ai sensi dei commi 6-bis e 6-ter, aggiunti all'art. 68 del TUIR, le plusvalenze realizzate da persone fisiche non in regime d'impresa con la cessione di partecipazioni in società di persone – escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati – e di capitali, detenute da almeno tre anni e relative a società costituite da non più di sette anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura in cui siano reinvestite, entro il biennio successivo, in azioni o quote di società che svolgono la medesima attività e che risultano costituite da non più di tre anni.

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi (art. 9)

Con modifiche introdotte all'art. 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, viene resa obbligatoria – subordinatamente alla preventiva approvazione della Commissione europea – la riduzione di accise sui carburanti, a compensazione del maggior gettito IVA.

Strumenti di pagamento (art. 32)

Recando modifiche all'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si dispone, a decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto in rassegna:

- il ripristino del vecchio limite di 12.499 euro per l'effettuazione di trasferimenti di contante o per emettere assegni trasferibili. I divieti di circolazione per contanti o di utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità, nonché il limite del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore scattano, quindi, per importi pari o superiori a 12.500 euro;
- il venir meno dell'indicazione, sugli assegni trasferibili, del codice fiscale del girante.

Le banche e Poste Italiane S.p.a. devono, tuttavia, rilasciare assegni bancari e postali con la clausola di non trasferibilità già stampata ed emettere assegni circolari e vaglia postali e cambiari con l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Possono, peraltro, essere rilasciati, su richiesta scritta del richiedente, assegni bancari, circolari, vaglia cambiari, assegni e vaglia postali trasferibili corrispondendo una imposta di bollo di 1,5 euro per ciascun assegno; assegno che, comunque, potrà essere girato a terzi solo se d'importo inferiore a 12.500 euro.

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori (art. 33)

Quanto agli studi di settore, le norme recate dall'articolo in esame, sostituendo l'art. 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 195/99, dispongono che, dal 2009, la pubblicazione dei questionari degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale deve avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per il 2008, invece, la pubblicazione, in Gazzetta deve avvenire entro il 31 dicembre 2008.

Resta ferma la potestà regolamentare in materia, come previsto dall'art. 10, comma 9, della legge n. 146/1998.

Ulteriori disposizioni in materia di studi di settore sono contenute nell'art. 83 del presente provvedimento, più appresso considerato.

Riguardo agli elenchi clienti e fornitori, viene abolito l'adempimento IVA disposto dall'art. 8-bis del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998, che ne prevedeva l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Class-action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie (art. 36)

Con il comma 1 viene rinviata al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore dell'azione collettiva risarcitoria introdotta dall'art. 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con il comma 1-bis si dispone, altresì, che l'atto di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, di cui all'art. 2470, secondo comma, del codice civile, in alternativa all'autentica e al deposito effettuati dal notaio, può essere redatto con scrittura privata sottoscritta dalle parti con la firma digitale e deposito, entro 30 giorni, presso l'Ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura degli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000 (ragionieri, periti commerciali, commercialisti).

Resta salva la disciplina tributaria applicabile all'atto di cui sopra.

Accesso agli elenchi di contribuenti (art. 42)

L'articolo, sostituendo le disposizioni di cui agli art. 69 del D.P.R. n. 600/1973 e 66-bis del D.P.R. n. 633/1972, prevede che gli elenchi dei contribuenti sono depositati per la durata di un anno sia presso l'Ufficio delle entrate sia presso i comuni interessati e che nel detto periodo ne è ammessa la visione e l'estrazione di copia nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e di specifiche disposizioni di legge. Salvo che il fatto non configuri reato, sanzioni amministrative sono comminabili nei confronti di soggetti che comunicano o diffondono detti elenchi o i dati personali ivi contenuti.

Soppressione del servizio consultivo e ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica (art. 45)

A decorrere dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge in esame, vengono soppressi il servizio e la Commissione predetti.

Accelerazione del contenzioso tributario (art. 55)

L'articolo dispone che, relativamente ai soli processi pendenti su ricorso degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Centrale Tributaria alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della legge n. 244/2007 (1° gennaio 2008), per i quali non è stata fissata l'udienza di trattazione al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del presente D.L. n. 112/2008, gli uffici predetti devono depositare, presso la competente Segreteria, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge predetto. In caso contrario i relativi processi si estinguono di diritto.

Patto di stabilità interno per gli enti locali (art. 77 – bis)

Con il comma 3, resta confermato, per il triennio 2008/2011, il divieto, per gli enti locali, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di

aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Patto di stabilità interno delle regioni e delle Province autonome (art. 77 – ter)

Con il comma 19 resta confermato, per il triennio 2008/2011, anche per le regioni, il divieto di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato.

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria (art. 83)

Delle disposizioni recate da detto articolo, manifestano interesse quelle riguardanti:

- la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (commi da 8 a 11);
- l'adesione ai processi verbali di constatazione (commi da 18 a 18-quater);
- gli studi di settore (commi da 19 a 20);
- la piena deducibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la riduzione al 75% della deduzione della spesa per tali prestazioni sostenuta ai fini delle imposte sul reddito (commi da 28-bis a 28-quinquies).
- A tal proposito valgono le seguenti precisazioni:

Commi da 8 a 11

I commi dettano gli indirizzi per l'esecuzione di un piano straordinario di controlli relativo al triennio 2009/2011, finalizzato alla determinazione sintetica del reddito sulla base del cosiddetto "redditometro", modalità di controllo rivolta esclusivamente alle persone fisiche prevista dall'art. 38, comma 4 e seguenti, del D.P.R. n. 600/1973 e dai decreti ministeriali attuativi 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992.

I soggetti prioritariamente coinvolti nell'operazione saranno i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva. Anche i comuni sono tenuti a segnalare eventuali situazioni a loro conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito.

Commi da 18 a 18 quater

Con l'inserimento dell'art. 5 – bis al d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i commi dispongono che il contribuente può prestare adesione anche ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA che consentono agli uffici finanziari l'emissione degli accertamenti parziali di cui all'art. 41 – bis del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972.

L'adesione, che deve riguardare l'intero contenuto del verbale, va manifestata entro 30 giorni dalla consegna del verbale stesso mediante comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate e all'ente che ha redatto l'atto.

Soltanto i verbali consegnati a decorrere dal 15 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. 112/2008 in rassegna, possono formare oggetto della particolare definizione. Per tali verbali, se consegnati entro il 22 agosto 2008, data d'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, il termine di comunicazione dell'adesione è prorogato al 30 settembre 2008.

In presenza dell'adesione, le sanzioni dovute sono ridotte ad un ottavo del minimo di legge e, quindi, al 12,50% rispetto al 25% previsto per le definizioni ordinarie e l'omessa impugnazione. Inoltre, le somme dovute possono essere rateizzate senza prestazioni di garanzie fideiussorie.

Le modalità di effettuazione dell'adesione sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge di conversione 133/2008.

Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione, l'Ufficio delle Entrate deve comunicare al contribuente l'atto di definizione degli accertamenti parziali. Per i verbali consegnati al contribuente entro il 31 dicembre 2008, il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale è fissato al 30 giugno 2009.

Commi 19 e 20

In virtù di tali commi, gli studi di settore, già considerati nell'art. 33 del presente provvedimento al fine di assicurare al contribuente la preventiva disponibilità dei relativi questionari (si veda quanto in precedenza riportato sul punto), a decorrere dal 1° gennaio 2009 verranno elaborati, ove ciò sia compatibile con la metodologia adottata, anche su base regionale e comunale, sentite le associazioni professionali o di categoria. Le modalità attuative di tale disposizione sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi da 28 – bis a 28 – quinquies

Le disposizioni dettate dai commi predetti consentono ad imprese e professionisti, a decorrere dal 1° settembre 2008, di avvalersi della detraibilità dell'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, precedentemente non consentito in virtù dell'art. 19 – bis, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972.

A far tempo, poi, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, le norme in questione, ai fini dell'imposta sui redditi, limitano, per le imprese ed i professionisti, la deduzione delle spese alberghiere e di ristorazione al 75 per cento del costo sostenuto.

Dalla suddetta limitazione sono, tuttavia, escluse le spese sostenute per il vitto e l'alloggio dei lavoratori dipendenti e dei titolari dei rapporti di collaborazioni coordinate e continuative a seguito di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, per le quali restano, quindi, invariati i limiti di deducibilità di cui all'art. 95, comma 3, del TUIR.

Per i professionisti la deducibilità del 75 per cento resta contenuta entro il 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

C) DISPOSIZIONI CONCERNENTI PARTICOLARI SETTORI

Reclutamento del personale delle società pubbliche (art. 18)

Con il comma 2 dell'articolo 18 si dispone che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo – diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali, soggette alla disciplina di cui al comma 1 dell'articolo medesimo – devono adottare, senza, peraltro, che a tal proposito siano stabiliti vincoli temporali, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi in linea con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche di derivazione comunitaria.

Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati.

Taglia leggi (art. 24)

La norma dispone che, decorsi 180 giorni dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. 112/2008, sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il Governo individua, poi, con atto ricognitivo, le disposizioni regolamentari implicitamente abrogate in quanto esclusivamente connesse alla vigenza degli atti legislativi inseriti nel ripetuto Allegato A.

Taglia carta (art. 27)

L'articolo 27, comma 1, della legge 133/2008 stabilisce che, al fine di contenere l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella sostenuta nel corso del 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.

Il comma 2 dell'articolo in questione statuisce che, al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.

Certificazioni e prestazioni sanitarie – Testo Unico dell'immigrazione (art. 37)

L'articolo 37 della presente legge di conversione prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, nell'ambito del quale saranno individuate le certificazioni e le prestazioni sanitarie da abrogare. Ciò al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e di consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando, comunque, le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, secondo il comma 2 dell'articolo 37, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (cd. Testo Unico dell'immigrazione), non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (art. 44)

La norma stabilisce che, con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 112/2008 e, quindi, entro il 24 agosto 2008, devono essere dettate disposizioni volte a semplificare la procedura di accesso ai contributi all'editoria, nonché a semplificarne l'effettiva erogazione, che dovrà avvenire entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione dei flussi trimestrali di cassa (art. 77 – quater)

A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'articolo estende alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché agli enti locali e alle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, le disposizioni sulla tesoreria unica dettate dall'art. 7 del decreto legislativo n. 279/1997, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, secondo le quali le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello

Stato devono essere versate, per le regioni, le province autonome e gli enti locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

L'articolo dispone, altresì, che gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE) e i rispettivi tesorieri e cassieri non sono più tenuti alla trasmissione dei dati periodici di cassa.

I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono, però, un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Le relative modalità di attuazione sono stabilite con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in trattazione.

Settori petrolifero e del gas (art. 81)

Ai sensi di tale articolo, l'aliquota IRES del 27,50% è applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per le imprese dei settori petroliferi, del gas e dell'energia elettrica che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro. E' fatto divieto alle imprese anzidette di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo.

Banche, assicurazioni, fondi d'investimento immobiliari "familiari" e cooperative (art. 82)

L'articolo reca sostanziali modifiche alle disposizioni tributarie riferibili ai soggetti operanti nei settori predetti. Di un qualche interesse possono essere le innovazioni concernenti le società cooperative.

2) DECRETO – LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 AGOSTO 2008, N. 129, RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DEI MECCANISMI DI ALLOCAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA DEI TERMINI".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 180 del 2 agosto 2008, la legge di cui all'oggetto.

Tetto compensi – differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica

In base all'articolo 4 – quater di tale provvedimento, le disposizioni di cui ai commi da 44 a 52 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Come è noto, la legge finanziaria 2008 prevedeva un tetto massimo al trattamento economico di rapporti occasionali a carico delle pubbliche finanze. Il limite era rappresentato dal

trattamento economico del più alto grado della burocrazia statale (primo presidente della Corte di Cassazione).

Si rammenta, a titolo meramente informativo, che, nella suddetta legge finanziaria, l'unica deroga consentita si riferiva ad attività di natura professionale ed ai contratti d'opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale tale da determinare la competizione sul mercato degli artisti in condizione di effettiva concorrenza.

Ciò premesso, si segnala che, per effetto del disposto di cui all' articolo 4 - quater della legge 129/2008, tale limite resta in vigore, ma, entro il 31 ottobre 2008, il suddetto D.P.R. disciplinerà una serie di eccezioni e deroghe a riguardo, nel rispetto di alcuni criteri di seguito rappresentati:

innanzitutto, in base al disposto di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, nel calcolo del tetto retributivo non sarà considerato quanto percepito a titolo di stipendio o come trattamento di pensione dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza.

In secondo luogo, ai sensi del comma 1, lett. b), è prevista l'esenzione dal tetto retributivo per gli emolumenti correlati a prestazioni professionali (di iscritti ad Albi o esercenti attività professionali) o a contratti d'opera di natura non continuativa (artistica, scientifica), nonché per gli emolumenti determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile (compensi agli amministratori).

Si ricorda, a tale proposito, che queste tre categorie sono libere da limiti di retribuzione: per i professionisti esistono, infatti, tariffari che rendono omogenee le retribuzioni, ancorandole al tipo di prestazione e al valore del bene che si contribuisce a produrre; gli amministratori, dal canto loro, hanno compensi stabiliti in atti societari dal Consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale. Ciò premesso, risulta evidente che su tali importi vi è una verifica a monte, quando l'ente pubblico partecipa alle scelte degli organi sociali.

A norma del disposto di cui al comma 1, lett. c), l'altro principio cui si dovrà ispirare il D.P.R. riguarda la pubblicità degli incarichi e l'onere, per la singola amministrazione o società che conferisca, nel medesimo anno, allo stesso soggetto, incarichi che superino il tetto massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione.

In base al comma 1, lett. d), poi, il soggetto che riceve un incarico ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione che conferisce l'incarico stesso tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità.

Infine, la lett. e) dell'articolo in questione prevede l'individuazione di specifiche forme di vigilanza e di controllo inerenti le modalità applicative della presente disciplina.

3) ELENCO ISTAT CONCERNENTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLO STATO, INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.178 del 31 luglio 2008, è stato pubblicato l'elenco ISTAT delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005).

In detto elenco, che l'ISTAT è tenuto a pubblicare annualmente sulla Gazzetta Ufficiale a norma della citata disposizione della legge finanziaria 2005, tra gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali sono elencati tra gli altri:

- CONI
- CONI Servizi S.p.a.
- Comitato italiano paralimpico
- Unione italiana tiro a segno
- Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
- Unire
- Federazione ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione italiana badminton (FIBa)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICr)
- Federazione italiana danza sportiva (FIDS)
- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco calcio (FIGC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione italiana nuoto (FIN)
- Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
- Federazione italiana pesistica e cultura fisica (FIPCF)
- Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione italiana sci nautico (FISN)
- Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
- Federazione italiana sport invernali (FISI)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)
- Federazione italiana tennis tavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione medico sportiva italiana (FMSI)
- Federazione pugilistica italiana (FPI).

Si rappresenta, altresì, che, nell'elenco in trattazione, non figurano le seguenti Federazioni sportive:

- Aereo club d'Italia (AeCI)
- Automobile club d'Italia (ACI)

- Federazione italiana bocce (FIB)
- Federazione ciclistica italiana (FCI)
- Federazione italiana golf (FIG)
- Federazione motociclistica italiana (FMI)
- Federazione italiana pallacanestro (FIP)
- Federazione italiana pallavolo (FIPAV)
- Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS)
- Federazione italiana sport equestri (FISE)
- Federazione italiana rugby (FIR)
- Federazione italiana tennis (FIT).

Come è noto, l'inserimento dei suddetti Enti nell'elenco in oggetto non rileva più ai fini della relativa applicazione dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. "decreto Bersani").

Il comma 2 dell'art. 22 del decreto Bersani è stato, infatti, abrogato dall'articolo 2, comma 625, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Ciò premesso, è stato, pertanto, eliminato il vincolo limite alle spese di funzionamento per Enti e organismi pubblici ivi stabilito nonché la conseguente previsione del relativo versamento corrispondente alla riduzione dei costi e delle spese all'entrata del bilancio dello Stato.

Di converso, si ricorda che agli Enti inseriti nell'elenco in trattazione si applica l'art. 61 della legge 133/2008 che ha statuito, con riguardo ai medesimi, la previsione di ulteriori riduzioni di spesa rispetto a quella dagli stessi sostenuta nel 2007 (si veda quanto in precedenza riportato sul punto).

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi

